



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S3 Ambiente - Transizione Ecologica
Servizio Qualità Ecologico-Ambientale – Ufficio Autorizzazioni e Controlli

Carpi, data della firma digitale

ALBO PRETORIO

Oggetto: Disposizioni finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico
Periodo di riferimento 01/10/2025 - 31/03/2026
Ordinanza.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- **che** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- **che** i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O₃);
- **che** obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto *Move-In* (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto *Move-In* di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio *Move-In* a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 “Preso d'atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato *Move-In* (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio *Move-In*”



- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e in particolare:

- l’art. 12 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio *Move-In*;
- l’art. 15 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l’art. 16 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21 che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffreddamento, come recepito nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, art.23, comma 1, lettera b);
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 22 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l’art. 33 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;
- l’art. 36, ove si dispone che i Comuni acquisiscano gli elementi conoscitivi necessari all’adozione delle misure previste dall’articolo 17, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- **che** la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;
- **che** le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- **che** in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

**CITTÀ DI
CARPI****Settore S3 Ambiente - Transizione Ecologica**

Servizio Qualità Ecologico-Ambientale – Ufficio Autorizzazioni e Controlli

Preso atto altresì:

- **che** l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche;
- **che** l'art. 12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- **che** l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- **che** al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria"¹:
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria: nei mesi di ottobre e di marzo;
- **che** con la sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, la Regione ha descritto in dettaglio il servizio *Move-In (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti)* e, in particolare, ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Vista inoltre:

- l'Ordinanza Sindacale PG n. 64259 del 25/09/2025, con la quale è stato stabilito, in conformità alle disposizioni regionali inerenti il servizio *Move-In*:
 - a) di consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema *Move-In* secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
 - b) di non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema *Move-In* sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

- **che** il Comune di Carpi, compreso nella zona Pianura ovest, è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- **che** la popolazione residente nel Comune di Carpi al 01/01/2025 è di 73.324 abitanti²;

¹ Per "viabilità ordinaria" si intendono le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali

² Fonte: ISTAT

**Considerato**

- **che** in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO₂ (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- **che** l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
- **che**, come evidenziato nella Relazione Generale del PAIR 2030, i macro settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di PM10 sono il riscaldamento residenziale, in particolare l'uso delle biomasse legnose come combustibile che contribuisce, quasi in via esclusiva, alle emissioni di particolato primario legate al riscaldamento, ed i trasporti su strada;

Verificato che dal 1° gennaio 2025 nel Comune di Carpi **non si sono registrati almeno 25 superamenti** del valore limite giornaliero per le polveri PM10 (nello specifico: n. 12 superamenti³);

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata, **senza disporre, allo stato attuale, misure aggiuntive locali**, in quanto previste solo se sono stati registrati almeno 25 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 nel corso dell'anno solare di riferimento (rif. art. 17 comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR 2030);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 23, comma 1 lettera b) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che dispone la chiusura obbligatoria delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;

ORDINA

1. **Dal 01/10/2025 al 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è disposto il divieto di circolazione dei veicoli privati sotto specificati** nell'area del centro abitato di Carpi delimitata dalle seguenti vie: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirolo, via Lama di Quartirolo int., via Cattani, come individuata anche nella **planimetria in Allegato 1** allegata al presente atto a farne parte integrante (NB: **evidenziate in giallo le nuove categorie** assoggettate a limitazione dal 01/10/2025 – Rif. Art. 12 co. 1 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PAIR 2030 e tabella 16, paragrafo 11.1 della Relazione generale al Piano):
 - veicoli alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
 - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);

³ Fonte: Arpae – Rete regionale qualità dell'aria – Report mensile qualità dell'aria – Provincia di Modena – Periodo di riferimento 01/01/2025-31/08/2025



- veicoli **diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** (non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive);
- ciclomotori **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2013/60 CE e successive);
- motocicli **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2003/77 CE e successive).

Le vie che delimitano il perimetro dell'area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori istituiti con ordinanza dell'Ufficio Viabilità n. 66/2016, P.G. n. 57589 del 28/10/2016, di seguito elencati:

- **I PARCHEGGI DI VIA SIGONIO:** raggiungibili esclusivamente da via Lama di Quartirolo percorrendo la via Sigonio;
- **I PARCHEGGI DI VIA UGO DA CARPI:** raggiungibili esclusivamente da via Cattani percorrendo la via Ugo Da Carpi;
- **I PARCHEGGI DI VIA PERUZZI:** raggiungibili esclusivamente dalla tang. Losi percorrendo la via Peruzzi fino all'incrocio semaforico con p.le Baracchi;
- **IL PARCHEGGIO P.LE DONATORI DI SANGUE:** raggiungibile esclusivamente percorrendo la via Molinari fino all'incrocio con p.le Donatori di Sangue;
- **I PARCHEGGI DI VIA LAGO D'IDRO:** raggiungibili esclusivamente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, percorrendo la SP 468 Motta, via Roosevelt, fino all'incrocio con via Lago D'Idro, e percorrendo quest'ultima per raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall'incrocio con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di Cibeno, via Pola esterna dall'incrocio con via Lago D'Idro a via Chiesa di Cibeno.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1 è sospeso nei seguenti giorni di festività:

1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

La sospensione suddetta si applica anche ai divieti di cui al punto 2, qualora nelle date sopra specificate ricada una giornata di domenica.

- 2. Dal 01/10/2025 al 31/03/2026, in tutte le giornate di domenica, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area in Allegato 1, è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli (NB: evidenziate in giallo le nuove categorie assoggettate a limitazione dal 01/01/2025 – Rif. Art. 12 co. 1 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PAIR 2030 e tabella 16, paragrafo 11.1 della Relazione generale al Piano):**

- veicoli alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
- veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
- veicoli **diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5** (non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 - Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2013/60 CE e successive);
- motocicli **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2003/77 CE e successive).

- 3. Dal 01/10/2025 al 31/03/2026, in tutto il territorio comunale, è disposto:**

- 3.1. il divieto, fatte salvo quanto già previsto dal Codice della Strada con relative sanzioni, nelle strade o nelle aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, di mantenere acceso il motore dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata dei medesimi.**

Sono escluse dal divieto di cui sopra:

- le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;
- le attività per le quali il mantenimento in funzione del motore è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- le fasi della circolazione dinamica che comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi a livello, arresto per incolonnamenti dovuti a incidenti stradali o a



grave congestione del flusso veicolare, ecc., salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

3.2. l'obbligo di mantenere le temperature:

- **fino a un massimo di 19° C** (+2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- **fino a massimo di 17° C** (+2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da questi obblighi gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

3.3. il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) ove sia presente un impianto di riscaldamento alternativo, i focolari aperti o che possono funzionare aperti, oltre che i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in riferimento al D.M. 7 novembre 2017, n. 186, *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, è **fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato** da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014. È stabilito altresì l'obbligo, per gli utilizzatori, di conservare la pertinente documentazione;

3.4. il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, **ad eccezione dei barbecue**. In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

3.5. il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

3.6. al divieto di cui al punto 3.5., sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria"⁴, come di seguito specificato:

- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria: nei mesi di ottobre e marzo;

3.7. Ulteriori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>. Gli abbruciamenti dovranno essere sempre comunicati, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

4. **Dal 01/10/2025 al 31/12/2026 è disposto il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "5 stelle";**

5. **Dal 01/10/2025 al 31/03/2026**, qualora nei giorni di controllo definiti dalla Regione Emilia Romagna (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino emesso da Arpae indichi la necessità di attivare, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, le misure emergenziali a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso, **entrano**

⁴ Per "viabilità ordinaria" si intendono le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali



automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure emergenziali di seguito indicate:

- 5.1. nell'area indicata in Allegato 1, nella fascia orario 8.30-18.30, è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
 - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
 - veicoli **diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5** (non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 - Euro 6 A o Euro 6 B);
 - ciclomotori **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2013/60 CE e successive);
 - motocicli **EURO 0, EURO 1 ed EURO 2** (non conformi alla direttiva 2003/77 CE e successive).
- 5.2. in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) ove sia presente un impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in riferimento al D.M. 7 novembre 2017, n. 186, *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- 5.3. in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
- 5.4. in tutto il territorio comunale è disposto il potenziamento dei controlli sull'osservanza della presente ordinanza, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti i divieti di combustioni all'aperto, i divieti di spandimento dei liquami e le limitazioni della circolazione (per questi ultimi le verifiche devono essere effettuate limitatamente all'area indicata in Allegato 1);
- 5.5. **le misure emergenziali disposte ai punti precedenti, fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, si applicano anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi**;
- 5.6. l'attivazione delle misure emergenziali sarà comunicata alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.
6. **I seguenti veicoli sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti 1 - Limitazioni alla circolazione di carattere strutturale; 2 - Limitazioni alla circolazione nelle domeniche ecologiche; 6.1 - Limitazioni alla circolazione di carattere emergenziale:**
 - a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) veicoli alimentati a metano/benzina o GPL/benzina, **salvo quelli classificati PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2**;
 - c) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (*car-pooling*);
 - d) veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto a farne parte integrante (autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada; altri veicoli in deroga ai sensi della presente ordinanza);
7. **Sono esclusi dai soli divieti indicati al precedente punto 1 (Limitazioni alla circolazione di carattere strutturale) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In**, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'Ordinanza sindacale PG n. 83901 del 22/12/2022;
8. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii., ai quali si dispone che il presente atto sia trasmesso per quanto di competenza.



**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S3 Ambiente - Transizione Ecologica

Servizio Qualità Ecologico-Ambientale – Ufficio Autorizzazioni e Controlli

RICHIAMA

l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffreddamento, come recepito nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, art. 23, comma 1, lettera b), sanzionato a mente del medesimo articolo, comma 2 (da euro 50,00 a euro 300,00 e sanzione accessoria della cessazione dell'attività).

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge;

INFORMA

- **che** le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- **che**, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
 - a) ai sensi dell'art. 7 comma 1 b) e 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai **punti 1, 2, e 5.1** è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
 - b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla lettera precedente (da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti);
 - c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 3.1** del presente atto, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
 - d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5.2, 5.3, 5.4** del presente atto, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- **che**, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;
- **che** il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Arch. Riccardo Righi
(firmato digitalmente)